

UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI

Brescia 17 Aprile 2008

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

FAI-CISL / FLAI-CGIL /UILA-UIL

**CONTRATTO
PROVINCIALE DI LAVORO
PER GLI OPERAI
AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DELLA PROVINCIA
DI BRESCIA**

Presso la sede dell'Unione Agricoltori di Brescia

Presenti:

- l'Unione Agricoltori della provincia di Brescia, rappresentata dal suo Presidente Francesco Bettoni e dai sigg. Annibale Feroldi, Serafino Bertuletti, Silvia Brassini, Italo Platto;
- la Federazione Provinciale Coldiretti, rappresentata dal suo Presidente Ettore Prandini e dai sigg. Costante Arosio e Antonio Zanetti;
- la Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Brescia, rappresentata dal suo Presidente Aldo Cipriano e dai sigg. Aldo Gritti, Giovanni Bosetti;
- la F.A.I.-C.I.S.L. rappresentata dai sigg. Oliviero Sora, Daniele Cavalleri, Roberto Ortolani, Ettore Turra, Maria Rosa Gallo, Cristina Piantoni, Battista Ferrari, Emanuela Ferrari, Francesco Economo;
- la F.L.A.I.-C.G.I.L. rappresentata dai sigg. Giovanni Filippini, Giuliano Benetti, Giancarlo Venturini, Laura Perotti, Maria Grazia Verzeletti, Loredana Bertoli, Nunzio Di Vita;
- la U.I.L.A.-U.I.L. rappresentata dai sigg. Paolo Ferrari, Savio Catotti;

si è definito e firmato il presente Contratto di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brescia valido dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011.

VALDO DAL 01.01.2008 AL 31.12.2011

PARTE PRIMA
NORME GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente CPL integra il Contratto Collettivo Nazionale nell'ambito delle norme di rinvio contenute nella normativa nazionale nei rapporti fra i datori di lavoro nell'agricoltura singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai agricoli.

Si applica altresì alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato nonché alle attività agrituristiche e faunistico-venatorie e per tutte quelle attività che saranno riconosciute come agricole.

Art. 2

OSSERVATORIO PROVINCIALE

L'Osservatorio è composto da un consiglio di n. 6 componenti designati dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.

I compiti dell'Osservatorio Prov.le sono quelli stabiliti dall'art. 6 del CCNL.

Per il funzionamento si rinvia al Regolamento di cui all'allegato n. 4 del CCNL 10.07.2002.

La sede dell'Osservatorio è presso l'Unione Prov.le Agricoltori.

Impegno a verbale

Le parti contraenti il presente CPL nell'assumere l' "Accordo sul Welfare agricolo del 21.09.2007" si impegnano a darne pratica attuazione, per quanto di loro competenza, per garantire sostenibilità, efficienza e trasparenza a tutto il settore.

Art. 3

FORMAZIONE PROFESSIONALE E CONTINUA

E' istituita una Commissione Paritetica composta da n. 6 componenti designati in pari misura dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori, con il compito di individuare le necessità formative nel settore agricolo in attuazione alle disposizioni dell'art. 7 del C.C.N.L.. La sede del Comitato è presso l'Unione Provinciale Agricoltori.

PARTE SECONDA
**COSTITUZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Art. 4

ASSUNZIONE DEL LAVORATORE

L'assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5

CONTRATTO INDIVIDUALE

Le eventuali pattuizioni speciali per prestazioni non contemplate dal presente contratto, dovranno essere chiaramente annotate sul contratto individuale e firmate dalle parti. Resta implicito che tali pattuizioni non potranno in alcun caso costituire una restrizione qualsiasi alle norme contenute nel presente contratto.

Art. 6

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova non può essere superiore a 14 giorni lavorativi per i lavoratori classificati nell'area 2^a e 3^a ed a 26 giorni lavorativi per i lavoratori classificati nell'area 1^a. Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento e senza preavviso. Il periodo di prova si intende chiuso alla data di tale comunicazione.

In questo caso al lavoratore compete:

- a) il compenso in base al salario della categoria per la quale è stato assunto e per il numero di giornate di lavoro effettuate;
- b) l'effettuazione della prestazione lavorativa per la stessa azienda per un periodo non superiore a 5 giorni, dalla data di notifica di cessazione del periodo di prova, previa richiesta del datore di lavoro o del lavoratore. Con la suddetta comunicazione si conferma la non prosecuzione del rapporto di lavoro e quindi la mancata assunzione nonché la rinuncia da parte del lavoratore a tutti i diritti all'infuori del solo pagamento della giornate di lavoro prestate.

Art. 7

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Il rapporto di lavoro per gli operai dell'agricoltura è a tempo indeterminato, può essere risolto in seguito a dimissioni del lavoratore oppure a licenziamento da parte del datore di lavoro per giusta causa o per giustificato motivo. Sono esclusi dalla sopracitata normativa i lavoratori avventizi o a tempo determinato di cui all'art. 8 del presente C.P.L..

Giustificato motivo

Costituiscono giustificato motivo:

- 1) Trasformazioni colturali o degli impianti tecnici e meccanici aziendali (riforme, strutture ed attrezzature):
 - a) passaggio dalla stalla tradizionale alla stalla moderna (anche nel fabbricato preesistente);
 - b) modifica sostanziale dell'indirizzo colturale che giustifichi una diversa qualificazione della manodopera dipendente, salvo una riqualificazione da parte della stessa manodopera dipendente da ottenersi nel termine dei due mesi indicati nel preavviso di licenziamento;
 - c) diminuzione sostanziale dell'attività aziendale, ad esempio diminuzione di superficie, espropri ecc.;
 - d) soppressione totale o sostanziale della stalla, oppure cambio di indirizzo zootecnico (passaggio dalla produzione lattifera all'ingrasso). Per la qualifica invece vale quanto indicato al comma b).
- 2) Cessazione dell'attività agricola aziendale, intendendosi per tale una destinazione non più agricola dell'azienda stessa.
- 3) Nuovo apporto di manodopera appartenente al nucleo familiare del datore di lavoro, manodopera che sia convivente e che sia impegnata in agricoltura.
- 4) Le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
- 5) La cessazione dell'attività agricola per fine contratto di affitto di fondo rustico.
- 6) L'adesione dell'impresa a forme associate di conduzione e cooperative di servizio.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, della Legge n. 108 del 1990, le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli operai ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del D.L. 22.12.1981 n.791, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1982 n.54.

Giusta causa

Costituiscono giusta causa:

- 1) Insubordinazione verso il datore o un suo rappresentante in azienda. La Commissione nel rilevare il comportamento del lavoratore dovrà considerare se da parte del datore di lavoro c'è stata o meno una qualsiasi azione provocatoria e decidere di conseguenza.
- 2) Insufficiente e provato rendimento da parte del lavoratore. Nel caso non sia approvato l'insufficiente rendimento è nullo il presente comma.
- 3) Danneggiamenti gravi alle macchine, agli stabili, al bestiame ed alle coltivazioni.
- 4) Assenze ingiustificate per 4 giorni consecutivi.
- 5) Condanne penali per reati comuni che comportino reclusione .
- 6) In tutti gli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Nota a verbale

In ordine ai licenziamenti plurimi le Organizzazioni convengono sulla necessità di esprimere le azioni opportune al fine di prevenire ed evitare al massimo il rischio di licenziamenti non regolari che possano quindi essere oggetto di contestazione. A tale fine si rivolge formale invito agli interessati perché in occasione dell'avvio di tali procedure si consulti la propria

Organizzazione al fine di acquisire una valutazione che sia pure non avendo carattere vincolante o limitativo possa consentire agli interessati stessi una più ponderata valutazione della correttezza della procedura di interruzione del rapporto di lavoro.

Art. 8

LAVORATORI INFERIORI ALL'ANNO: AVVENTIZI O A TEMPO DETERMINATO

Sono lavoratori avventizi o a tempo determinato coloro che, in base alla legge 18 aprile 1962, n. 230 sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per l'esecuzione di lavori di breve durata stagionale o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto. Pertanto il rapporto di lavoro si intende interrotto senza bisogno di preavviso al termine fissato.

Sono considerati avventizi o a tempo determinato, coloro che lavorano alle dipendenze della stessa azienda per un periodo continuativo non superiore a 150 giorni lavorativi continuativi o a 180 non continuativi nell'arco dell'anno solare. **Superato detto numero di giornate e previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore il rapporto di lavoro passerà a tempo indeterminato.**

Per la riassunzione di lavoratori avventizi o a tempo determinato si fa riferimento all'art. 8 bis della legge n.79 del 25 marzo 1983 il quale recita: "i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 1, modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del D.L. 3 dicembre 1977, n.876, convertito in legge, con modificazioni, della legge 3 febbraio1978, n.18, e della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici".

Tra i lavoratori aventi diritto alla riassunzione la precedenza sarà loro assegnata, nel rispetto della legislazione vigente, secondo i seguenti criteri: disponibilità, professionalità, condizioni familiari del lavoratore-lavoratrice e dell'anzianità di iscrizione.

Per i lavoratori a tempo determinato o avventizi il trattamento è quello previsto per gli operai a tempo indeterminato con la sola maggiorazione del 10% sulla paga base nazionale e provinciale al 1° gennaio 1995 con l'aggiunta del terzo elemento (che comprende: festività nazionali e infrasettimanali, 13ª mensilità, 14ª mensilità, ferie) e dell'indennità "Aprile".

Art. 9

TRAPASSO DI AZIENDA

La cessazione o il trapasso di azienda non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro salvo che ricorrano uno o più motivi di giusta causa o di giustificato motivo previsti dall'art. 7.

PARTE TERZA
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 10

INQUADRAMENTO E MANSIONARIO DEGLI OPERAI

I lavoratori che svolgono attività nelle imprese agricole di cui all'art. 1 del presente contratto, sono classificati sulla base di tre "aree professionali" con caratteristiche diverse.

Conseguentemente i lavoratori risultano inquadrati in livelli all'interno di ciascuna area secondo i parametri ed i relativi profili professionali o mansioni così definiti:

A) AREA I^a - Declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo e di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi e richiedenti specifica specializzazione.

a) I° livello - profili (ex super specializzati):

- **Ibridatore - Selezionatore:** operaio florovivaistico che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di 1^a generazione selezionati, assicurando un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabilità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli;

- **Aiutante di laboratorio:** l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante;

- **Conduttore di caldaie a vapore:** colui che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo un'attività lavorativa polivalente;

- **Giardiniere:** operaio che, con autonomia esecutiva, ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e le eventuali cure delle malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua ed i relativi tempi nella esecuzione nonché eventuali lavori di manutenzione e potatura artistica di piante. Inoltre, predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.

- **Vivaista e floricoltore:** operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, predispone i piani colturali, le preparazioni dei substrati, i trapianti, le fasi di radicamento e di coltivazioni, identificazioni delle malattie e le relative cure. Inoltre predispone ed esegue i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli.

Sono altresì inclusi nel I° livello: il meccanico, l'idraulico, l'elettricista, il macellaio, la guardia giurata, il fecondatore laico con attestato, conduttore di autocarri, conduttore di macchine complesse (mietitrebbie, sfibratrici semoventi) l'addetto alla monta e alla tenuta dei libri genealogici negli allevamenti equini, spaccista, addetto alla vendita non occasionale dei

prodotti agricoli al pubblico, addetti in cucina alla preparazione di alimenti con compiti di responsabilità in aziende agrituristiche, responsabile attività ricreative in aziende agrituristiche.

Con decorrenza 01.01.2005:

- Responsabile di tutte le attività di cantina (vinificazione, imbottigliamento);
- Responsabile sala parto con mansioni di fecondatore, in possesso di competenza professionale acquisita con pratica o per titolo, in allevamenti suinicoli.

b) II° livello - profili (ex specializzati):

- **Operatore zootecnico** di stalla, che compie i seguenti lavori:

- a) il governo del bestiame, la mungitura, l'allattamento e l'allevamento dei vitelli
- b) lo scarico e la conservazione dei foraggi (l'estrazione e il trasporto dai silos verranno eseguiti dal personale extra stalla);
- c) la pulizia della stalla ed impianti (il datore di lavoro fornirà il materiale necessario);
- d) la mescolanza e la somministrazione dei mangimi;
- e) la prestazione e la sorveglianza per le necessarie cure alle vacche ammalate, ferite o partorienti.

L'alimentazione del bestiame dovrà effettuarsi secondo le istruzioni che verranno impartite dal datore di lavoro e in sua vece dal capo lavoratore di stalla ed alle quali l'operatore zootecnico dovrà strettamente attenersi.

Gli operatori zootecnici che effettuano fuori orario di lavoro a turno ispezioni alla stalla e ne assumeranno le responsabilità durante il proprio turno di servizio, l'orario impiegato sarà retribuito con la paga straordinaria. Qualora il lavoro di stalla risulti inferiore all'orario giornaliero stabilito dal contratto, il lavoratore dovrà prestare servizio in altri lavori aziendali a completamento della giornata lavorativa.

- **Trattorista ed addetto alle macchine operatrici:** si intende il lavoratore che è assunto come tale ed adibito alla guida e manutenzione delle trattrici e macchine operatrici, in possesso di particolari cognizioni tecniche acquisite sia attraverso frequenza di corsi di perfezionamento, sia per pratica esperienza.

Egli è provvisto di patente e deve essere in grado di conoscere le parti essenziali delle macchine che gli sono affidate in consegna ed a provvedere alle eventuali piccole riparazioni.

Ai lavoratori addetti alle macchine trattrici verrà consegnata una tuta all'anno.

Quando non venga adibito all'uso o manutenzione delle trattrici, sarà impiegato in altri lavori aziendali.

Deve verificare che le macchine siano rifornite di carburante, acqua e lubrificante, all'inizio di ogni periodo di lavoro.

- **Irrigatore.** Ad esso spetta, oltre ai lavori soliti, la disciplina dell'irrigazione dei fondi.

Quando il servizio dell'irrigazione è prestato per tutta o gran parte della notte, gli verrà concesso un riposo di giorno, pari alle ore di lavoro eseguite nella notte.

Per l'irrigazione del fondo, in sostituzione o in aiuto dell'irrigatore i lavoratori dell'azienda sono tenuti a prestare la loro opera secondo gli ordini del conduttore o chi per esso.

Agli irrigatori dovranno essere dati in consegna e sostituiti, ogni qual volta siano logorati, gli stivaloni di gomma.

Sono altresì inclusi nel II° livello:

- Addetti alla selezione e speratura delle uova negli incubatoi;
- Addetti al sessaggio avicolo a mezzo ala;
- Addetti alla alimentazione, e che provvedono alla miscelazione, preparazione e distribuzione dei mangimi;
- Guardiacaccia in aziende agrofaunistiche e/o agrituristiche venatorie;

- Adacquaroli dipendenti dei consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario ed irrigazione;
- Addetto agli impianti per la lavorazione dei prodotti ittici con capacità di regolazione e manutenzione degli stessi;
- Conduttori di caldaia con patente diversa da 1° e 2° grado;
- Operai florovivaisti che in aggiunta alle mansioni proprie del III° livello sono responsabili dei mezzi tecnici necessari al trasporto di attrezzi e prodotti inerenti l'attività;
- Addetti alla potatura di vite, olivo e piante da frutto con esperienza professionale acquisita per pratica o titolo (dal 01.01.2005).

c) III° livello - profili (ex specializzati):

- Addetti con compiti di responsabilità negli allevamenti avicoli, suinicoli, vitelloni, vitelli, ittici, ecc.;
- Addetto alla potatura vivaistica;
- Addetto alla cura ed alla custodia dei cavalli;
- Addetti alla selezione e speratura delle uova negli incubatoi (con assunzione dal 1-8-96);
- Addetti al sessaggio avicolo a mezzo ala (con assunzione dal 1-8-96);
- Gli innestatori e selezionatori di piante innestate non inquadrabili nel livello superiore;
- Vivaista e floricoltore: operaio che con capacità professionale e con autonomia esegue piani colturali e conseguenti scelte botanico-agronomiche, riproduzione e moltiplicazione delle specie vegetali da destinare alle successive utilizzazioni;
- Giardiniere: operaio che con capacità professionale e con autonomia esecutiva realizza impianti con sistemazione del terreno, concimazioni, piantumazione, semine e relative manutenzioni delle piante e del prato;
- Addetti con autonomia ai lavori di preparazione di composti sia per conoscenza dei prodotti da utilizzare che per scelta dei trattamenti antiparassitari da effettuare;
- Addetti alla sorveglianza e controllo delle incubatrici con responsabilità del loro funzionamento;
- Addetti all'esecuzione dei lavori di giardinaggio assunti fino al 31-07-96.

B) AREA IIª - Declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, nonché necessitanti di periodo di pratica.

a) IV° livello - profili (ex qualificati super):

- Addetti all'esecuzione dei lavori di giardinaggio da vivaio e da serra dal 01.08.1996;
- Gli aiuti innestatori in grado di provvedere, autonomamente, alla preparazione delle marze;
- Gli addetti negli allevamenti di vitelli a carne bianca con compiti di tosatura, alimentazione e rilevazione delle anomalie riscontrabili nella salute del bestiame;
- Operaio conduttore/utilizzatore di macchinari necessari sia per la coltivazione di piante da vivaio e da serra sia per la realizzazione e manutenzione del verde;
- Addetti agli impianti termici;
- Addetti ai lavori esclusivamente di cantina con compiti svolti con autonomia e responsabilità operativa, per lo svolgimento di tutte le fasi produttive (dal 01.01.2005);
- **Legatura (invernale ed estiva)**
- **Addetto alla selezione e al confezionamento dei prodotti orticoli con l'utilizzo di attrezzature automatiche dal 01.01.2009**

b) V° livello - profili (ex qualificati):

- Manzolaio: addetto all'esecuzione dei lavori previsti per l'operatore zootecnico con l'esclusione della mungitura e cure alle vacche ammalate, ferite o partorienti;
- Addetti alle pulizie e lavaggio macchine, capannoni, box, ecc. (per lavoratori assunti fino al 31.07.96);
- Carico e scarico autocarri a mano;
- Immissione, disinfezione e raccolta uova;
- Addetto ai lavori di preparazione di composti per irrorazione e distribuzione a seguito di indicazioni;
- Addetti, senza autonomia, ai lavori generici di cantina
- Addetti alla selezione ed al confezionamento dei prodotti orticoli
- **Spollonatura e potatura verde**

Sono altresì inclusi:

- Adacquaroli dipendenti da consorzi di bonifica, M.F. ed irrigazione senza autonomie o potere di decisione (ex qualificati);
- Addetto agli allevamenti ittici (non inquadrabili nei livelli superiori);
- Addetto al confezionamento dei prodotti ittici;
- Addetto alla somministrazione di alimenti ed a lavori generici in aziende agrituristiche.;

C) AREA IIIª - Declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

a) VI° livello - profilo (ex comuni):

Appartengono a questo livello:

- Gli operai con la qualifica di ex comuni assunti fino al 10-11-69;
- Immissione, disinfezione e raccolta uova (per assunzioni a decorrere dal 1-8-96);
- Addetti a lavori manuali generici senza acquisizione di alcuna professionalità o che non comporta alcuna preparazione professionale;
- Addetti alle pulizie e lavaggio macchine, capannoni, box, ecc. (per assunzioni a decorrere dall'1-8-96).

b) VII° livello - profili:

- Raccoglitori di uova e cernita (ex art. 30 CIPL);
- Addetti per espurghi e taglio alghe.

c) VIII° livello - profili:

- Operazioni di raccolta (frutta e verdura);
- Addetti alla cimatura ed emasculazione mais, carico polli e tacchini, vaccinazioni.

Norma transitoria

La nuova classificazione dei lavoratori agricoli decorre dal 01-01-2005.

I guardiacaccia dipendenti delle aziende faunistico-venatorie in forza alla data della stipula del presente Contratto sono inquadrati, a decorrere dal 1° marzo 2000, nel II° livello.

Con l'applicazione dei relativi trattamenti economici e normativi stabiliti dal C.P.L. per gli operai agricoli e florovivaisti cessa ogni validità del contratto interprovinciale di categoria del 14.03.1997.

Il concessionario dell'azienda faunistica è obbligato a corrispondere ogni anno oltre alla retribuzione in denaro a ciascun a guardia:

a) una divisa completa di panno o velluto e una estiva;
b) un impermeabile;
c) un paio di stivali di gomma e un paio di scarpe di cuoio.
Qualora il concessionario non volesse o potesse fornire direttamente tutto o in parte di quanto sopra specificato, dovrà corrispondere al dipendente un importo annuo per ogni voce come appresso indicato:

a/b - per una divisa di panno o velluto, una divisa estiva ed un impermeabile
€ 137,00;
c - per un paio di stivali di gomma e un paio di scarpe di cuoio: € 54,00.

In sostituzione del punto c) ai lavoratori che prestano la loro opera in montagna verrà fornito un paio di scarponi di alta montagna il cui controvalore nel caso di mancata fornitura è stabilito in € 86,00.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, nel corso dell'anno, i suddetti compensi vengono computati per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato.

Art. 11

CAPO (Incarico fiduciario)

Dal 1° Novembre 1984, a tutti i lavoratori assunti con le qualifiche previste dal C.P.L., fermo restando le mansioni affidate loro e l'anzianità conseguita, può essere conferito agli stessi dal datore di lavoro o chi per esso, il mandato fiduciario di capo. Nel caso di revoca di tale mandato, al lavoratore non verrà riconosciuta la maggiorazione per incarico fiduciario. Esercita la direzione e la responsabilità di capo lavoratore nei vari settori produttivi, colui che provvede alla sorveglianza e distribuzione dei lavori in azienda, oltre all'esecuzione dei lavori previsti dal suo inquadramento. La responsabilità tecnica del capo vale per la durata dell'orario di lavoro.

Il capo organizza le esigenze previste o prevedibili che possono verificarsi fuori dall'orario stesso, onde garantire il buon andamento della produttività aziendale.

Maggiorazione per incarico fiduciario.

Al lavoratore a cui verrà riconosciuto l'incarico fiduciario di capo sarà corrisposta, a decorrere dal 01.05.2008, una maggiorazione mensile pari a € 45,00. Tale valore non subirà variazione sino al rinnovo del contratto provinciale.

Tale maggiorazione sarà corrisposta per 14 mensilità salvo assenze per malattia o infortunio. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. La frazione di mese inferiore ai 15 giorni non è da conteggiarsi.

Art. 12

PASSAGGIO DI CATEGORIA

L'operaio deve essere adibito alle mansioni relative al livello di assunzione e deve essere retribuito con il salario corrispondente ad esso. Qualora il datore di lavoro, in relazione alle esigenze dell'azienda, adibisca il lavoratore a mansioni previste per il livello inferiore a quello di assunzione questi conserva i diritti e la retribuzione del livello di assunzione; qualora, invece, venga adibito a mansioni di un livello superiore acquista il diritto, per tutto il periodo in cui è adibito ad esso, al trattamento corrispondente alla nuova attività svolta; acquisisce

altresi il diritto al nuovo livello quando venga adibito a nuova attività per un periodo di 20 giorni lavorativi continuativi oppure saltuariamente per 40 giorni lavorativi non continuativi nel corso dell'anno solare.

Il passaggio di livello non compete nei casi di sostituzione di altri salariati per malattia, infortunio, richiamo alle armi, per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto all'assente.

In ogni caso il lavoro prestato nel livello superiore deve essere registrato nell'apposito prospetto paga ogni qualvolta si verifichi la prestazione.

PARTE QUARTA
**ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
E DEL LAVORO**

**Art. 13
ORARIO DI LAVORO**

Con decorrenza 1° luglio 1988 l'orario di lavoro è di 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere, con la seguente regolamentazione che tiene espressamente conto della situazione provinciale:

- 1) **agli operai addetti alle stalle: l'orario di lavoro è di 6 ore e 30 minuti, tuttavia, al fine di adeguare l'orario di lavoro alle varie realtà aziendali, nelle stalle potranno essere applicati altri calendari pattuiti fra le parti, purchè non superino le 7 ore e 48 minuti giornaliere e l'orario complessivo.**
Il lavoro nelle stalle dovrà essere articolato in due turni giornalieri, il primo dei quali non avrà inizio prima delle ore 4 ed il secondo avrà termine entro le ore 19, garantendo un periodo minimo di riposo consecutivo pari a 8 ore in coincidenza con le ore notturne.
- 2) per gli addetti ai lavori di campagna:
 - dal 1° gennaio al 28 febbraio ore 6 al giorno e ore 3 al sabato;
 - dal 1° marzo al 31 marzo ore 7 al giorno e ore 3 al sabato;
 - dal 1° aprile al 30 aprile ore 7,30 minuti al giorno e 4 ore al sabato;
 - dal 1° maggio al 31 luglio ore 8 al giorno e 4 ore al sabato;
 - dal 1° agosto al 31 agosto ore 7,30 minuti al giorno e 4 ore al sabato;
 - dal 1° settembre al 30 settembre ore 8 al giorno e 4 ore al sabato;
 - dal 1° ottobre al 31 ottobre ore 7,30 minuti al giorno e 3 ore al sabato;
 - dal 1° novembre al 30 novembre ore 6 al giorno e 3 ore al sabato;
 - dal 1° dicembre al 31 dicembre ore 6 al giorno e 3 ore al sabato.

Per la durata del presente contratto tutti i lavoratori dei campi godranno del sabato pomeriggio non lavorativo. L'orario di lavoro sarà distribuito in due periodi uguali con facoltà di accordi diretti per aumentare o diminuire uno di essi quando vi siano necessità colturali che lo richiedano, fissando comunque intervalli.

Per i lavoratori a tempo determinato si applica l'orario normale adottato nell'azienda per i lavoratori a tempo indeterminato a seconda delle mansioni svolte dagli stessi.

- 3) per quanto concerne l'orario di lavoro degli addetti al **settore vitivinicolo ed ortoflorovivaistico**, esso si intende quello di campagna salvo diverse esigenze aziendali concordate fra l'azienda e il lavoratore per determinati periodi dell'anno. E' possibile in attuazione al 5° comma dell'art.31 del CCNL l'applicazione previo accordo tra le parti di un orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni pari ad ore 7 e 48 minuti al giorno.
- 4) per i **guardiacaccia** in aziende agrifaunistiche venatorie e/o agrituristiche venatorie, trattandosi di prestazioni lavorative di sorveglianza con carattere discontinuo e di semplice attesa, non è applicabile la limitazione di orario di cui al D.L. 15.03.1923 n. 692, approvato con la legge 6.12.1923 (punto 11) e delle eventuali leggi successive;

Per i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro giornaliero in modo continuo superiore a 6 ore si applicano le disposizioni previste dall'art.8 del D.Lvo 66/2003

L'orario di lavoro si intende iniziato e finito sul posto. Per le sole ditte con più fondi agricoli ubicati in diversi comuni non contigui, l'orario di lavoro si intende iniziato e terminato in azienda, fatte salve le consuetudini aziendali più favorevoli. Il personale non può abbandonare il lavoro senza giustificato motivo.

**Art. 14
RIPOSO SETTIMANALE**

A tutti i lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole, è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, in coincidenza con la domenica oltre i giorni festivi indicati all'art.19. Nel caso vi ostino ragioni tecniche, il datore di lavoro farà eseguire i riposi settimanali ed i festivi non fruiti dai lavoratori addetti al bestiame in altro giorno della settimana. Qualora ragioni tecniche o impossibilità provate di sostituzione a turno impedissero il riposo settimanale e festivo, ai lavoratori sarà corrisposta una ulteriore giornata di paga globale maggiorata del 40% per ogni domenica e del 35% per ogni festa nazionale ed infrasettimanale.

Per il lavoro eseguito nei giorni festivi, i lavoratori usufruiranno di un riposo compensativo corrispondente.

**Art. 15
FERIE**

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettano le ferie annue retribuite nella misura di 169 ore lavorative. Dal 01.01.2005 le ferie annue sono pari a ore 172 e 15 minuti. Le ferie sono riferite all'anno solare.

All'inizio dell'anno l'azienda stabilirà tenendo presente le richieste dei lavoratori, il calendario, nel periodo nel quale il lavoratore dovrà effettuare le ferie e lo comunicherà agli interessati.

Detto periodo di ferie verrà goduto metà, nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio ed il resto dal 1 luglio al 15 settembre, **salvo accordo tra le parti.**

In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro le ferie verranno corrisposte in proporzione al servizio prestato.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero. Le frazioni inferiori a 15 giorni non sono da conteggiarsi.

Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento al III° elemento stabilito dall'art. 46 del C.C.N.L..

**Art. 16
PERMESSI PER CORSI DI ADDESTRAMENTO
PROFESSIONALE E RECUPERO SCOLASTICO**

I permessi ai Corsi per l'addestramento professionale e per Corsi di recupero scolastico vedansi gli artt. 34 e 36 del C.C.N.L..

Art. 17

PERMESSI STRAORDINARI

In caso di matrimonio verrà concesso al lavoratore un permesso di 15 giornate retribuite durante le quali ad ogni effetto, il lavoratore sarà considerato in attività di servizio.

Ha altresì diritto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 53/2000, a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, con le modalità stabilite dall'art.1, del DPCM 21/07/2000, n.278

Art. 18

PERMESSI STRAORDINARI NON RETRIBUITI

Il lavoratore può chiedere al datore di lavoro permessi non retribuiti, la concessione di detti permessi è di pertinenza del datore di lavoro.

Art. 19

FESTE NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

(Giorni festivi)

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

- 1) il 1° dell'anno;
- 2) il 6 gennaio, Epifania;
- 3) il 17 gennaio, S. Antonio Abate;
- 4) l'ultimo giorno di Carnevale (pomeriggio); abolita dall'01.01.2005
- 5) il Lunedì dopo Pasqua;
- 6) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- 7) il 1° maggio, festa del Lavoro;
- 8) il 2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;
- 9) il 15 agosto, festa dell'Assunzione della B.V. Maria;
- 10) il 1° novembre, giorno di Ognissanti;
- 11) il 2 novembre, giorno dei morti (pomeriggio);
- 12) l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;
- 13) il 24 dicembre, vigilia di Natale (pomeriggio);
- 14) il 25 dicembre, giorno di Natale;
- 15) il 26 dicembre, S. Stefano;
- 16) il Patrono del luogo di lavoro.

Per le festività nazionali ed infrasettimanali di cui ai commi precedenti del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del C.C.N.L..

Se vi è prestazione d'opera al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, compreso ogni elemento accessorio di essa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione del 35%.

Se non vi è prestazione d'opera è dovuta la normale retribuzione giornaliera pari ad ore 6,50 (6,30 minuti), compreso ogni elemento accessorio di essa.

Art. 20

FESTIVITA' SOPPRESSE

Ferma restando la normativa dell'art. 37 del CCNL, i lavoratori potranno chiedere, tenuto conto delle esigenze aziendali, di godere della quattro festività sopresse (Religiose) quali permessi retribuiti da concordarsi tra le parti, in considerazione dell'orario medio annuo.

Art. 21

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO, STRAORDINARIO FESTIVO, STRAORDINARIO NOTTURNO

Ai lavoratori per il lavoro prestato nei giorni domenicali, quando non usufruiscono del relativo riposo compensativo, verrà corrisposta la maggiorazione del 40% sulla paga globale.

Se usufruiscono invece del relativo riposo compensativo verrà corrisposta, a decorrere dall'1-8-96, la sola maggiorazione del 35% previsto dal proprio inquadramento e dall'anzianità lavorativa. Per il lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 19 alle ore 4 per i lavoratori di stalla e dalle ore 22 alle ore 6 per tutti gli altri lavoratori. Il lavoro notturno viene compensato con una maggiorazione del 40% sulla paga oraria globale.

Il lavoro straordinario viene retribuito con la maggiorazione del 25% sulla paga oraria globale; il lavoro straordinario festivo con il 40%; il lavoro festivo notturno con il 45%.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.

Quando il turno di irrigazione cade in giorno festivo, all'irrigatore, pur usufruendo del riposo compensativo pari alle ore di lavoro, compete la maggiorazione del 35% della paga globale normale per le ore di lavoro effettivamente prestate in base all'orario stabilito dal Consorzio o Roggia di Irrigazione.

A decorrere dal 01.01.2005 per gli operai florovivaisti le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le seguenti:

- | | |
|---------------------------------|-----|
| a) lavoro straordinario | 29% |
| b) lavoro festivo | 40% |
| c) lavoro notturno | 48% |
| d) lavoro straordinario festivo | 50% |
| e) lavoro festivo notturno | 55% |

Per le eventuali prestazioni di lavoro straordinario effettuate fino al 31.12.2004 si continuano ad applicare le percentuali di maggiorazione attualmente in vigore, ovvero per il periodo pregresso, non è dovuto alcun ricalcolo o differenza salariale.

Art. 22

INTERRUZIONI DI LAVORO E RECUPERO

Il lavoro svolto all'aperto, senza idonea protezione, sarà sospeso durante le intemperie e potrà proseguire secondo le possibilità in luoghi coperti. Il recupero del lavoro perduto può essere effettuato nel termine di 15 giorni successivi all'avvenuta sospensione del lavoro e per un massimo di 2 ore al giorno. Qualora le ore non venissero recuperate verranno regolarmente pagate. Quando il lavoratore effettui, durante le intemperie il taglio ed il trasporto dell'erba necessaria per il foraggiamento, il tempo impiegato sarà valutato doppio.

PARTE QUINTA

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 23

SALARI

Al lavoratore agricolo verrà corrisposto il salario con saldo mensile di tutte le prestazioni ordinarie e straordinarie.

La data entro la quale il datore di lavoro pagherà il salario del mese precedente sarà quella del giorno 5 del mese successivo. Quindi entro il 5 del mese successivo verrà corrisposto il salario tabellare del mese di competenza completo degli eventuali straordinari ed eventuali ore perse del mese precedente a quello di competenza. La data del giorno 5 sarà invece del giorno 10 se il datore di lavoro verserà il salario del mese di competenza complessivo di tutti i conteggi per straordinarie ed ore perse. Il salario provinciale, al 01.08.96, è conglobato nel salario contrattuale.

Ai lavoratori agricoli di cui all'art. 10 è riconosciuto un aumento (a regime), per i livelli dal I° a I VI° pari al **7,0%** del salario contrattuale provinciale in vigore al **31.12.2007**, mentre per i livelli VII° e VIII° (solo O.T.D.) un aumento pari al **7,4%**.

Il suddetto aumento sarà corrisposto in 2 tranches, nella misura del **50%** dal 1° **maggio 2008** del **50%** dal 1° **maggio 2009** (vedere tabelle 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6).

Per i lavoratori a **tempo indeterminato** in forza alla data di stipula dell'accordo di rinnovo del presente CPL è stata prevista, per il periodo **01.01.2008 - 30.04.2008**, l'erogazione, con la mensilità di luglio **2008**, di un importo forfettario "una tantum" differenziato per le aree stabilite dalla declaratoria:

a) Operai a tempo indeterminato	
I [^] area (I°, II° e III° livello)	€ 150,00
II [^] area (IV° e V° livello)	€ 120,00
III [^] area (VI° livello)	€ 100,00

Il suddetto importo sarà proporzionalmente ridotto in rapporto alla data di assunzione. In caso di frazione di mese pari o superiore a 15 gg. di calendario sarà corrisposto il rateo mensile intero. **Non è prevista nessuna erogazione una tantum per gli operai a tempo determinato.**

L'una tantum non ha riflessi sui vari istituti contrattuali.

I valori retributivi devono essere utilizzati in forma oraria.

A tutti gli operatori zootecnici di stalla verrà corrisposto gratuitamente un litro di latte al giorno per ogni unità lavorativa a titolo di premio di mungitura.

Tale somministrazione avverrà anche per il periodo delle ferie annuali; sarà invece esclusa per i giorni di riposo settimanali e di assenza per qualunque motivo, nel qual caso la somministrazione stessa verrà effettuata a favore del lavoratore che sostituisce l'assente. I lavoratori che intendessero fruire in tutto o in parte dei generi in natura, dovranno presentare richiesta all'inizio dell'anno. In tal caso sarà trattenuto dall'azienda con il saldo di dicembre o dell'ultimo salario il valore dei generi in natura. Detto valore sarà determinato dalla media dei dati pubblicati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Art. 24
INDENNITA' "APRILE"

Dall'1-1-1997 ai lavoratori a tempo indeterminato è dovuta con la mensilità del mese di Aprile una indennità annua riferita all'anno.

L'importo annuo, a valere per l'intera durata del contratto, è il seguente:

<u>con decorrenza 01.01.2005</u>	<u>con decorrenza 01.01.2008</u>
I° livello € 1.012,485	€ 1.083,359
II° livello € 941,176	€ 1.007,058
III° livello € 904,584	€ 967,905
IV° livello € 898,517	€ 961,413
V° livello € 895,208	€ 957,873
VI° livello € 829,396	€ 887,454
VII° livello nessuna indennità	nessuna indennità
VIII° livello nessuna indennità	nessuna indennità

Gli importi sopraindicati dovranno essere aumentati del valore degli scatti di anzianità riconosciuti per ogni livello e periodo di servizio.

Per gli operai a tempo determinato l'indennità sarà corrisposta unitamente al III° elemento con l'esclusione del personale del VII° e VIII° livello.

Per i lavoratori che iniziano o cessano l'attività durante l'anno sarà corrisposta in proporzione al servizio prestato.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.

La frazione inferiore a 15 giorni non è da conteggiarsi.

Art. 25
13ª MENSILITA'

Ai lavoratori a tempo indeterminato verrà corrisposta la 13ª mensilità o gratifica natalizia entro il 15 dicembre, calcolata sulla paga oraria ordinaria per 169 in vigore alla stessa data. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno verrà corrisposta in proporzione al servizio prestato. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. La frazione inferiore a 15 giorni non è da conteggiarsi. Per gli operai a tempo determinato la 13ª mensilità è compresa nella percentuale relativa al III° elemento di cui all'art.46 del C.C.N.L..

Art. 26
14ª MENSILITA'

Ai lavoratori a tempo indeterminato sarà corrisposta con il saldo del mese di agosto la 14ª mensilità calcolata sulla paga oraria ordinaria in vigore alla stessa data per 169.

La 14ª mensilità è riferita all'anno solare.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno verrà corrisposta in

proporzione al servizio prestato.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.

La frazione di mese inferiore a 15 giorni non è da conteggiarsi.

Per gli operai a tempo determinato la 14ª mensilità è compresa nella percentuale relativa al III° elemento di cui all'art. 46 del C.C.N.L..

Art. 27
SCATTI DI ANZIANITA'

Con decorrenza dall'1 agosto 1996, gli operai a tempo indeterminato, per ciascun biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione, per ogni livello professionale di inquadramento, di una somma in cifra fissa, **per effetto dell'adeguamento stabilito dal CCNL 6.7.2006**, pari a:

I° livello	€ 12,78	IV° livello	€ 11,93
II° livello	€ 12,50	V° livello	€ 11,36
III° livello	€ 12,33	VI° livello	€ 9,89

Per i livelli VII° e VIII°, non essendo previste figure professionali a tempo indeterminato, non viene stabilito alcun valore.

Le somme anzidette sono frazionate ad ora (169).

Gli scatti biennali di anzianità sono fissati in numero di 5.

L'inizio della decorrenza dell'anzianità di servizio, ai fini della maturazione del primo scatto biennale è fissata dal 1 novembre 1969. Per i lavoratori che matureranno gli scatti di anzianità, la retribuzione di qualifica prevista dal C.P.L. aumentata dell'importo degli scatti spettanti, vale ad ogni effetto per il calcolo del T.F.R. e degli istituti contrattuali.

In caso di passaggio alla qualifica superiore, l'operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione secondo l'importo previsto per la nuova qualifica. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. La frazione inferiore a 15 giorni non è da conteggiarsi.

Art. 28
INDENNITA' SPECIALI ANNUE

Indennità per la mungitura. All'operatore zootecnico di stalla spetta una cointeressenza di € **0,0466** per ogni q.le di latte consegnato ad uso industriale da suddividersi tra tutti i mungitori.

Indennità per l'aratura. Agli addetti alle trattrici, per ogni più arato, spetta un compenso di € **0,110** da suddividersi in base ai più arati da ciascuno di essi.

Indennità per l'irrigazione. Il compenso per ogni più irrigato, indipendentemente dal numero di irrigazioni effettuate è pari a € **0,220**. Se nell'azienda si trovano due o più irrigatori l'indennità sarà da dividersi proporzionalmente fra gli irrigatori stessi, salvo speciali accordi fra le parti per un maggior compenso. I valori sopra esposti saranno corrisposti a decorrere dal 01.01.2004.

Al lavoratore con incarico fiduciario di capo:

Campagna, € 0,350 ogni piè costituente la superficie dell'azienda.

Stalla, gli spettano le medesime indennità dell'operatore zootecnico in quanto tale ed il compenso di € 0,630 per ogni capo di bestiame nella stalla, compreso il toro ed esclusi i vitelli a due mesi.

In caso di acquisto, da parte del lavoratore dei beni prodotti dall'azienda, lo stesso ha diritto alla riduzione del 20% sul prezzo del listino al pubblico fino ad un importo complessivo annuo di € 516,46.

Art. 29 DIARIE

Ai lavoratori che prestano abitualmente l'attività lavorativa fuori azienda, in cantieri, ed aventi a disposizione un automezzo della ditta idoneo per gli spostamenti dalla propria residenza al cantiere e ritorno, in un raggio superiore ai 20 Km. dall'ubicazione dell'azienda, sarà corrisposta dall'1-3-2000 una diaria giornaliera di € 8,78, per i soli giorni lavorativi. Dal 01.01.2005 sarà corrisposta una diaria giornaliera di € 10,33.

Nel caso specifico, l'orario di lavoro avrà inizio e termine sul cantiere, fatta eccezione per gli spostamenti che possono avvenire nel corso della giornata, i quali sono considerati tempo di lavoro a tutti gli effetti. Ai soli fini delle trasferte comandate ai lavoratori che utilizzano il proprio mezzo per un percorso superiore a 20 Km. dal centro aziendale viene corrisposta un'indennità chilometrica pari ad un quinto (1/5) del prezzo della benzina super.

Per attività fuori dall'azienda in cui è necessario il pernottamento si applica la normativa prevista all'art. 52 del C.C.N.L..

Art. 30 REGOLAMENTAZIONI PARTICOLARI

- 1) I lavoratori assunti per le operazioni di raccolta di prodotti ortofrutticoli e per la cimatura ed emasculatione del mais, carico polli e tacchini, vaccinazioni, sono classificati nell'area III^a livello VIII°. Sarà corrisposta la retribuzione pre vista dal suddetto livello comprensiva del valore del III° elemento e della quota del T.F. R..
- 2) Dipendenti dei Consorzi di Bonifica, Miglioramento Fondiario ed Irrigazione:
 - a) sono classificati secondo l'art. 10 del presente CPL nell'area I^a, livello I° e II° (fissi); nell'area II^a, livello IV° (semifisso) e livello V° (fissi);
 - b) l'orario di lavoro normale non dovrà superare le ore 78 bisettimanali. Le ore fatte in più nel corso di detto periodo dovranno essere retribuite in base a quanto previsto dall'art. 21 del C.P.L.. La paga oraria si otterrà dividendo lo stipendio mensile per giorni 26 ed il risultato ulteriormente diviso per 6,50 pari a ore 6,30 orario giornaliero;
 - c) per il personale che non svolge le mansioni di adacquarolo fisso o semifisso stagionale, ma presta attività a carattere fiduciario, valgono gli accordi diretti fra le parti in rapporto all'impiego richiesto ed al lavoro svolto;
 - d) i lavoratori occasionali addetti all'espurgo canali e taglio alghe sono classificati nella III^a area, livello VII° ed è dovuta la paga oraria prevista per gli O.T.D. (comprensiva del valore del III° elemento e della quota di T.F.R. spettante);
 - e) equiparazione delle retribuzioni operai agricoli (tabella allegato n. 3). Rimborso spese a piè di lista per coloro che sostengono le spese.

Art. 31 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (Ex indennità di anzianità)

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1 giugno 1982, a partire cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n.297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto, si intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1 giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla indennità di anzianità del vigente C.P.L..

Detta indennità sarà corrisposta nella seguente misura:

- fino a tutto il 10.11.45 gg. 3 all'anno
- dal 11.11.45 al 10.11.51 gg. 4 all'anno
- dal 11.11.51 al 10.11.59 gg. 5 all'anno
- dal 11.11.59 al 10.11.60 gg. 6 all'anno
- dal 11.11.60 al 10.11.62 gg. 7 all'anno
- dal 11.11.62 al 10.11.66 gg. 10 all'anno
- dal 11.11.66 al 10.11.69 gg. 12 all'anno
- dal 11.11.69 al 10.11.71 gg. 14
- dal 11.11.71 al 31.12.72 gg. 18
- dal 1.1.73 al 31.12.73 gg. 18
- dal 1.1.74 al 31.12.74 gg. 21,5
- dal 1.1.75 al 31.12.75 gg. 25
- dal 1.1.76 al 31.12.76 gg. 25,375
- dal 1.1.77 al 31.12.77 gg. 26
- dal 1.1.78 al 31.12.78 gg. 26
- dal 1.1.79 al 31.12.79 gg. 26
- dal 1.1.80 al 31.12.80 gg. 26
- dal 1.1.81 al 31.12.81 gg. 26
- dal 1.1.82 al 31.5.82 gg. 10,830

I periodi di servizio alle armi effettuati successivamente alla data del 14-7-88 non vengono conteggiati agli effetti del calcolo del T.F.R..

In caso di morte dell'operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovuti agli aventi diritto indicati nell'art. 2122 del Codice Civile. Ove l'operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell'uso di essa come degli eventuali annessi per un periodo di 6 mesi.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il dipendente deve lasciare libera l'abitazione in uso, nelle stesse condizioni in cui è stata messa a disposizione.

All'operaio a tempo determinato compete il T.F.R. ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 55 del C.C.N.L..

PARTE SESTA
PREVIDENZA - ASSISTENZA
TUTELA DELLA SALUTE

Art. 32
ASSICURAZIONI SOCIALI, MALATTIE ED INFORTUNI

Per le assicurazioni sociali valgono le norme vigenti.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi secondo le norme di legge.

In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e **recapitare, anche via fax, o trasmettere con raccomandata AR all'azienda stessa entro due giorni dal rilascio**, il certificato medico attestante la malattia.

L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro **due giorni** dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente.

In mancanza dell'invio delle certificazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei.

L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al titolare o suo rappresentante.

In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

La malattia e l'infortunio del lavoratore non costituiscono causa di licenziamento.

L'operaio agricolo a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia o di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.

Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall'INAIL, la conservazione del posto per l'operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso non potrà superare il periodo di 12 mesi dall'infortunio.

Trascorso tale periodo e perdurando l'infermità è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro con la corresponsione degli istituti contrattuali previsti maturati sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il trattamento economico a favore del lavoratore per i casi di malattia ed infortunio sul lavoro è quello previsto dalle disposizioni legislative e/o di altre norme stabilite dagli Enti Previdenziali ed Assistenziali e sono comprensivi anche dei ratei per mensilità aggiuntive che pertanto rimangono a carico degli stessi.

Per il periodo di assenza per malattia ed infortunio, al lavoratore l'azienda corrisponderà il solo valore degli eventuali scatti di anzianità maturati dallo stesso e delle festività infrasettimanali cadenti nel periodo.

Al lavoratore i trattamenti economici spettanti ad integrazione di quelli previsti e riconosciuti dagli Istituti preposti, saranno corrisposti dalla Cassa Mutua Integrazione Malattia, Maternità ed Infortuni con le modalità stabilite dalla stessa.

La famiglia del lavoratore invalido permanente ha diritto a 10 q.li di legna secca oppure ad una somma in cifra fissa di € 113,62 e nel caso sia l'unico sostegno della famiglia a una mensilità in denaro. In caso di morte del lavoratore, alla famiglia spetteranno due mensilità di retribuzione come previsto dal Codice Civile e 10 q.li di legna secca oppure ad una somma in cifra fissa pari a € 113,62.

Art. 33
CASSA MUTUA INTEGRAZIONE MALATTIA, MATERNITA' ED INFORTUNI

I datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti a versare un contributo in percentuale da calcolarsi sulla retribuzione imponibile contributiva per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato anche se la riscossione non avvenga per provvedimenti agevolati di carattere generale (per terreni siti in territorio montano).

Per la determinazione e la riscossione dei contributi per l'integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza ed assistenza sociale stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, la Cassa si avvarrà di apposita convenzione con l'INPS.

La Cassa corrisponderà alle operaie a tempo indeterminato e determinato nonché alle apprendiste l'integrazione alla indennità prevista dalla legge n. 1204/71 (Tutela delle lavoratrici madri) per il solo periodo di astensione obbligatoria.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato per i periodi di assenza per malattia ed infortunio sul lavoro verificatisi dal 01.05.2008 la CIMMI corrisponderà l'integrazione alle indennità di legge erogate dall' INPS e INAIL fino al 90% del salario preso a base per il pagamento dell'erogazione, a partire rispettivamente dal I° e dal II° giorno e fino a 180 giorni di calendario. Per eventi verificatisi fino al 31.12.2000 rimangono in vigore le disposizioni del CPL 23.07.96 (rimane la carenza fino al 4° giorno di assenza per malattia).

Ai lavoratori a tempo determinato con meno di 101 gg. lavorative effettuate nell'anno precedente a quello interessato all'integrazione si applica la normativa CPL 23.07.96 mentre a partire da 101 gg. si applica lo stesso trattamento stabilito per gli operai a tempo indeterminato.

Agli operai apprendisti, per gli eventi di malattia insorti dal 01.05.2008, sarà applicato lo stesso trattamento in essere per gli operai a tempo indeterminato che prevede l'integrazione da parte della "CIMMI" fino al raggiungimento del 90% della retribuzione media utilizzata dall'INPS per l'indennizzo di sua competenza.

I datori di lavoro, al fine di consentire l'integrazione delle suddette indennità di Legge da parte della CIMMI, devono inviare direttamente o per il tramite delle Associazioni di categoria e/o di altri soggetti delegati alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente, i dati relativi al periodo e all'anticipazione effettuata per malattia, infortunio e maternità.

In caso di morte, sul luogo di lavoro, del lavoratore a tempo indeterminato e determinato che abbia svolto almeno 51 giornate di lavoro è concesso agli eredi legittimi un sussidio di €1.032,91.

Il diritto ai trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell'indennità economica per malattia e infortunio da parte degli Enti assicuratori e alla disponibilità della "Cassa Mutua".

I datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti altresì a versare un contributo per l'assistenza contrattuale provinciale con le modalità indicate al 1° comma.

La misura, l'esazione, il versamento, le modalità delle integrazioni, la gestione di tali contributi saranno fissati e disciplinati con apposito accordo sindacale da stipularsi tra le parti contraenti.

Art. 34
TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Per l'applicazione delle disposizioni previste dal D.Lvo 626/94 e successive modificazioni inerenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro saranno recepite le norme stabilite dal C.C.N.L. in materia.

A livello provinciale è costituito un organismo paritetico a cui sono attribuite le funzioni di composizione di cui all'art. 20 del D.Lvo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale organismo sono attribuiti i seguenti compiti:

- informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicurezza;
- tenuta di un elenco contenente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- orientamenti e promozione di iniziative formative.

I compiti di segreteria sono svolti dalle Associazioni Provinciali degli imprenditori firmatarie del presente contratto.

Le Organizzazioni si impegnano a collaborare e se nel caso intervenire con le A.S.L. di zona per quanto attiene all'igiene ed alla salubrità dell'ambiente di lavoro. Le parti si impegnano a contattare le A.S.L. al fine di stipulare convenzioni che consentano l'effettuazione di visite mediche previste a favore dei lavoratori. Viene stabilito che a tutti i lavoratori agricoli verranno fatte effettuare 2 visite mediche utilizzando gli Enti pubblici esistenti nel territorio e senza che vi sia detrazione del salario da parte dell'azienda entro il limite massimo di n. 2 mezza giornate all'anno.

Per gli addetti all'uso di presidi sanitari di I^a e II^a classe, le aziende sono tenute ad adibire gli stessi a tale attività per un orario giornaliero inferiore a 4 ore nell'arco della giornata mentre per prestazioni lavorative pari ad ore 4 dovranno essere concesse ai lavoratori ore 2 e 20 minuti di riposo retribuito. Le rimanenti ore lavorative dell'orario normale giornaliero dovranno essere impiegate in altri lavori aziendali.

In ogni caso sono considerati lavori nocivi:

1) l'uso degli antiparassitari appartenenti ai presidi di 1^a e 2^a classe contrassegnati da:

Classe 1^a

Contrassegno: teschio in nero su ossa incrociate, inserite in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio. In caratteri neri, ben visibili ed indelebili, la parola "VELENO".

Natura del rischio: Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.

Classe 2^a

Contrassegno: Croce S. Andrea in nero inserita in un riquadro rettangolare in colore giallo-arancio. In caratteri neri ben visibili ed indelebili, la parola "NOCIVO".

Natura del rischio: Intossicazione grave per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.

Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare, oltre a quanto previsto dalla legge 20/05/1970 n.300 e dal Contratto Nazionale, potrà essere richiesto l'intervento dei centri di medicina preventiva e degli altri enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.

Mezzi di protezione individuali: sono sistemi di sicurezza utilizzati durante l'impiego dei presidi sanitari per proteggere gli operatori dal rischio di possibili intossicazioni per via dermale o per inalazione. L'uso dei mezzi personali di protezione va considerato come elemento di sicurezza indispensabile. Tali mezzi di protezione individuale devono essere forniti dall'azienda e sostituiti ogni volta ve ne sia la necessità. Il lavoratore è tenuto alla buona conservazione degli stessi. In deroga all'art. 67 del C.C.N.L. verrà adottato il suo libretto di idoneità sanitaria conforme alle indicazioni delle A.S.L..

PARTE SETTIMA

SOSPENSIONE - CONTROVERSIE

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 35

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

Per il servizio di leva ed il richiamo alle armi dei lavoratori, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 36

PREAVVISO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro deve dare un preavviso di 2 mesi da comunicare per iscritto al lavoratore con raccomandata R.R. con la motivazione del licenziamento stesso. In caso di licenziamento in tronco non è tenuto a dare il preavviso. In caso di dimissioni da parte del lavoratore il periodo di preavviso è di 1 mese di calendario salvo quando previsto dall'art. 38 del C.P.L..

La parte che non rispetta il preavviso è tenuta a reintegrare all'altra parte l'equivalente del mancato preavviso.

Copia della lettera di licenziamento deve essere inviata anche alla Commissione Sindacale di Conciliazione prevista dall'art. 40 del presente contratto.

In ogni caso il lavoratore ha diritto di presentare ricorso avverso al provvedimento di licenziamento alla Commissione Sindacale di Conciliazione, entro il termine di 15 giorni, dalla data di ricevimento del licenziamento. La Commissione potrà verificare anche la situazione della manodopera aziendale. Qualora il licenziamento venga giudicato nullo dalla Commissione, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a corrispondere allo stesso il salario spettante dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione nel posto di lavoro oppure, nel caso che il datore di lavoro non intenda accettare la reintegrazione, in alternativa, lo stesso è tenuto a pagare una penalità che va da un minimo di 2,5 mesi ad un massimo di 6 mesi di retribuzione.

La Commissione dovrà pronunciarsi sull'eventuale ricorso del lavoratore nel termine di 15 giorni dalla presentazione del ricorso stesso. Quando l'azienda ha necessità di operare, nell'ambito dei motivi previsti dall'articolo 5, una massiccia riduzione di manodopera con licenziamenti, collettivi ne deve dare, all'atto della comunicazione ai lavoratori, uguale comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.

Il datore di lavoro ha diritto di esonerare il lavoratore disdettato da ogni prestazione d'opera durante il periodo di preavviso, previa corresponsione del salario per detto periodo.

I licenziamenti dei capilega e dei componenti i Comitati Direttivi Provinciali delle Organizzazioni dei lavoratori firmatari, non saranno validi se non ratificati dalla Commissione Sindacale di Conciliazione di cui all'art. 40.

Art. 37

DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA

Ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile l'operaio agricolo a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Sono da considerarsi dimissioni per giusta causa

- 1) minacce ed ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
- 2) grave inadempienza degli obblighi contrattuali o di legge da parte del datore di lavoro o chi lo rappresenta nell'azienda.

Il lavoratore che si avvale delle norme del presente articolo deve darne comunicazione scritta con raccomandata R.R. al datore di lavoro e per conoscenza alla Commissione Sindacale di Conciliazione, prevista dall'art. 40 del C.P.L..

Se le dimissioni per giusta causa vengono date per motivi di cui al punto uno, la Commissione nel rilevare il comportamento del datore di lavoro dovrà considerare se da parte del lavoratore c'è stata o meno una qualsiasi azione provocatoria, e decidere di conseguenza.

Il datore di lavoro ha comunque la facoltà di ricorrere alla Commissione Sindacale di Conciliazione entro il termine di giorni 15 di calendario dalla data di ricevimento delle dimissioni per giusta causa. In questo caso la Commissione dovrà pronunciarsi non oltre 15 giorni di calendario dalla presentazione del ricorso. Ai lavoratori dimissionari per giusta causa, riconosciuti dalla Commissione Sindacale di Conciliazione spetta l'indennità di preavviso prevista dal 2° comma dell'art. 2118 del Codice Civile.

Art. 38

RAPPORTI FRA DATORI DI LAVORO E LAVORATORI

I rapporti fra i lavoratori nell'azienda, tra questi e il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. I lavoratori per il loro servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell'azienda; dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.

Per la tutela dei diritti e delle ragioni delle parti valgono le disposizioni contrattuali previste dal vigente C.P.L. e C.C.N.L. e patrocinate dai rappresentanti delle Organizzazioni contraenti.

Art. 39

NORME REGOLAMENTARI E CONTROVERSIE

I rapporti tra lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto. La mancanza del lavoratore per infrazione al contratto, agli ordini, alle disposizioni tecniche amministrative, al buon ordine dell'azienda, al buon lavoro, saranno rilevate, a seconda della loro gravità e della recidività, con la procedura seguente:

- 1) ammonizione verbale
- 2) ammonizione scritta
- 3) multa non superiore all'importo di 2 ore di salario.

Normalmente l'ammonizione scritta sarà adottata successivamente all'ammonizione verbale e l'eventuale sanzione relativa alla multa verrà applicata dopo che sia trascorso il termine previsto per il ricorso. Qualora, tuttavia, le infrazioni rivestano carattere di maggior gravità, potranno adottarsi le multe anche in caso di prima mancanza. Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa, il lavoratore:

- 1) che non si presenta al lavoro senza giustificare il motivo, che abbandoni anche temporaneamente il proprio posto di lavoro senza autorizzazione e senza motivo grave da giustificarsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 48 ore;
- 2) che ritarda ripetutamente l'inizio del lavoro oltre 15 minuti o lo sospenda o ne anticipi la cessazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 del C.P.L.;
- 3) che non esegue secondo le istruzioni ricevute, oppure, esegue con non curanza il lavoro;
- 4) che sia trovato addormentato;
- 5) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza, in tal caso il lavoratore verrà, inoltre, allontanato;
- 6) che si presti a diverbio litigioso con i propri colleghi di lavoro, dopo averne accertata la responsabilità diretta.

L'importo delle multe verrà versato alla Cassa Integrazione Malattia Maternità ed Infortuni Provinciale. Sorgendo controversie a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si potrà ricorrere alla Commissione Sindacale di Conciliazione, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'azienda.

Art. 40

COMMISSIONE SINDACALE DI CONCILIAZIONE

E' istituita la Commissione per l'esame delle controversie in materia di rapporti di lavoro di cui all'art.409 c.p.c., con il compito di procedere all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art.31 del D.Lvo 80/98 come modificato dal D.Lvo 29.10.98 , n.387. La Commissione non svolge alcun compito di arbitrato.

La presidenza della Commissione sarà assunta a turno alternativamente da un rappresentante datoriale e da un rappresentante dei lavoratori.

La Commissione si riunisce entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta del tentativo di conciliazione.

La Commissione potrà decidere le formalità di procedura e le ulteriori riunioni, che riterrà opportune, fermo restando che il tentativo di conciliazione dovrà essere espletato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art.411, terzo comma, del c.p.c..

La sottoscrizione del verbale di conciliazione da parte del lavoratore, con l'assistenza del sindacato, ai sensi dell'art. 411, terzo comma del c.p.c., rende irrilevante qualsiasi discostamento dalle procedure previste dal presente articolo.

Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo.

Copia dei verbali di conciliazione o di mancato accordo è rilasciata alle parti che ne facciano richiesta.

Su richiesta di una delle parti il verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione del Lavoro a cura della Segreteria ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 comma 3 c.p.c..

La Commissione è composta da n. 6 componenti (n. 3 rappresentanti datoriali, n. 3 rappresentanti dei lavoratori). La riunione è valida quando è garantita la presenza di un rappresentante dei datori di lavoro e dei lavoratori. La sede è presso l'Unione Provinciale Agricoltori.

PARTE OTTAVA
DIRITTI SINDACALI

Art. 41
DELEGATO DI AZIENDA

Nelle aziende che occupino più di 5 lavoratori dipendenti (operai fissi, semifissi, ed avventizi) sarà eletto un delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto; nelle aziende con oltre 75 dipendenti i delegati saranno due per ogni Organizzazione dei lavoratori. I delegati dovranno essere eletti tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art.77 del C.C.N.L..

Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell'azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali. I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali o territoriali dei lavoratori interessate alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione.

Il delegato ha i seguenti compiti:

- a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
- b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.

Art. 42
RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

L'azienda provvederà ogni anno al versamento dei contributi sindacali del lavoratore alle OO.SS. firmatarie del Contratto Provinciale sempre che sia pervenuta all'azienda l'apposita delega sindacale sottoscritta dal lavoratore e comunque entro il mese successivo dalla richiesta.

Si precisa che la delega sindacale viene trasmessa all'azienda in allegato alla prima richiesta.

L'azienda provvederà a trattenere la quota sindacale versata per conto del lavoratore in due soluzioni, e più precisamente, la prima in occasione della corresponsione nel mese di maggio della indennità "Aprile", e la seconda nel mese di settembre con la corresponsione della 14^a mensilità.

Per tutte le quote sindacali, che verranno richieste dalle OO.SS. dei lavoratori dopo il 10 maggio, le stesse saranno versate dall'azienda successivamente al ricevimento della richiesta di cui sopra e al lavoratore sarà trattenuta in due soluzioni di uguale importo, la prima in concomitanza con il versamento e la seconda nel mese immediatamente successivo.

PARTE NONA
NORME FINALI

Art. 43

CONTRATTO INTEGRATIVO E PROSPETTO PAGA

Il datore di lavoro ed il lavoratore devono ritirare presso le rispettive Organizzazioni il Contratto Provinciale di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare il prospetto paga mensile al lavoratore. Sui prospetti paga, il datore di lavoro dovrà registrare oltre alla qualifica, tutte le corresponsioni, le trattenute eseguite in dipendenza del rapporto di lavoro, con le indicazioni delle rispettive causali. Il prospetto sarà controfirmato dalle parti.

Art. 44

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le norme del presente contratto non modificano le condizioni di miglior favore per il lavoratore.

Per quanto non contemplato nel presente C.P.L. valgono le norme previste dal C.C.N.L. del **6 luglio 2006**.

Art. 45

ESCLUSIVITA' DI STAMPA

Il presente C.P.L. conforme all'originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti di legge. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

Art. 46

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente C.P.L., fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale e decorre **dal 01.01.2008 con scadenza al 31.12.2011**, mantenendo la sua efficacia economica fino al rinnovo successivo.

PROSPETTO DEI SALARI

Tab. n. 1

**AUMENTI SALARIALI OPERAI E FLOROVIVAISTI
 ORARI**

Livello	Aumenti orari dal 01.05.2008 (I° tranche)	Aumenti orari dal 01.05.2009 (II° tranche)	Totale aumento orario
I° livello	€ 0,261	€ 0,261	€ 0,522
II° livello	€ 0,252	€ 0,251	€ 0,503
III° livello	€ 0,247	€ 0,246	€ 0,493
IV° livello	€ 0,243	€ 0,242	€ 0,485
V° livello	€ 0,230	€ 0,229	€ 0,459
VI° livello	€ 0,209	€ 0,208	€ 0,417
VII° livello	€ 0,195	€ 0,196	€ 0,391
VIII° livello	€ 0,156	€ 0,156	€ 0,312

Tab. n. 2

**AUMENTI SALARIALI OPERAI E FLOROVIVAISTI
 MENSILI**

Livello	Aumenti mensili dal 01.05.2008 (I° tranche)	Aumenti mensili dal 01.05.2009 (II° tranche)	Totale aumento mensile
I° livello	€ 44,145	€ 44,144	88,289
II° livello	€ 42,510	€ 42,509	85,019
III° livello	€ 41,695	€ 41,695	83,390
IV° livello	€ 40,987	€ 40,986	81,973
V° livello	€ 38,792	€ 38,792	77,584
VI° livello	€ 35,274	€ 35,273	70,547
VII° livello	€ 33,029	€ 33,028	66,057
VIII° livello	€ 26,369	€ 26,369	52,738

Tab. n. 3

**TABELLA SALARIALE CONTRATTUALE A REGIME (ORARIA)
01/05/2009**

Area	Livelli	Salario Contrattuale Acc. 31.12.2007 (1)	C.P.L. 04/2008	Totale retribuzione contrattuale Prov.le
I°	1	€ 7,463	€ 0,5220	€ 7,985
	2	€ 7,187	€ 0,5030	€ 7,690
	3	€ 7,049	€ 0,4930	€ 7,542
II°	4	€ 6,929	€ 0,4850	€ 7,414
	5	€ 6,558	€ 0,4590	€ 7,017
III°	6	€ 5,963	€ 0,4170	€ 6,380
	7	€ 5,282	€ 0,3910	€ 5,673
	8	€ 4,217	€ 0,3120	€ 4,529

Tab. n. 4

**TABELLA SALARIALE CONTRATTUALE A REGIME (MENSILE)
01/01/2009**

Area	Livelli	Salario Contrattuale 31.12.2007	C.P.L. 04/2008	Totale retribuzione contrattuale Prov.le
I°	1	€ 1.261,250	€ 88,289	€ 1.349,539
	2	€ 1.214,600	€ 85,019	€ 1.299,619
	3	€ 1.191,280	€ 83,390	€ 1.274,670
II°	4	€ 1.171,000	€ 81,973	€ 1.252,973
	5	€ 1.108,300	€ 77,584	€ 1.185,884
III°	6	€ 1.007,750	€ 70,547	€ 1.078,297
	7	€ 892,660	€ 66,057	€ 958,717
	8	€ 712,670	€ 52,738	€ 765,408

(1) Ex salario contrattuale 19.07.96 (Pb.naz.le, Conting.E.D.R., C.P.L.7/96, Pb. Prov.le cong.),

Nota: la retribuzione mensile deve essere trasformata ed utilizzata in paga oraria (divisore 169)

Tab. n. 5

**AUMENTI SALARIALI MENSILI DEI DIPENDENTI
DEI CONSORZI DI BONIFICA, MIGLIORAMENTO FONDARIO
ED IRRIGAZIONE**

Categoria Personale fisso	Aumenti mensili dal 01.05.08 (I°tranche)	Aumenti mensili dal 01.05.09 (II°tranche)	Totale aumento mensile
Area I° Adacquarolo Ex Super	€ 44,145	€ 44,144	€ 88,289
Area I° Adacquarolo Ex Specializ.	€ 42,510	€ 42,509	€ 85,019
Area II° Adacquarolo Ex Qualif.	€ 38,792	€ 38,792	€ 77,584
Personale semifisso più o meno 6 mesi di servizio	€ 40,987	€ 40,986	€ 81,973

Tab. n. 6

**DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA,
MIGLIORAMENTO FONDARIO ED IRRIGAZIONE A REGIME
01/05/2009**

Categoria Personale fisso	Salario Contrattuale Acc. 31.12.2007	C.P.L. 04/2008	Totale retribuzione contrattuale mensile
Area I° Adacquarolo Ex Super	€ 1.261,210	€ 88,289	€ 1.349,499
Area I° Adacquarolo Ex Specializ.	€ 1.214,590	€ 85,019	€ 1.299,609
Area II° Adacquarolo Ex Qualif.	€ 1.108,210	€ 77,584	€ 1.185,794
Personale Semifisso più o meno 6 mesi di servizio (1)	€ 1.199,910	€ 81,973	€ 1.281,883

- (1) Aumento previsto per il IV° livello e relativa indennità di Aprile, in proporzione al periodo di servizio prestato
(2) Salario tabellare nazionale 19.07.96, salario provinciale 08.96, CCNL 07/98, CPL 03/2000, CCNL 07/2002, CPL 06/2004, CCNL 07/2006, CPL 04/2008-05-07

CONTRATTO INDIVIDUALE

L'anno il giorno mese di

con la presente privata scrittura da valere a tutti gli effetti di legge, fra il Sig..... agricoltore conduttore dell'azienda agricola denominata sita in Comune di Frazione di e il Sig.

Si conviene e si stipula quanto appresso:

Il lavoratore Sig. viene assunto con la qualifica di con periodo di prova di giorni a partire dal alle condizioni

previste dal contratto Prov.le di lavoro, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.

Fanno parte integrante del presente contratto pattuizioni particolari:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DATORE DI LAVORO

IL LAVORATORE

INDICE

PARTE PRIMA NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Contratto.....	pag. 3
Art. 2 - Osservatorio Provinciale	pag. 3
Art. 3 - Formazione Professionale e continua.....	pag. 3

PARTE SECONDA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 4 - Assunzione del lavoratore.....	pag. 4
Art. 5 - Contratto individuale.....	pag. 4
Art. 6 - Periodo di prova.....	pag. 4
Art. 7 - Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.....	pag. 4
Art. 8 - Lavoratori inferiori all'anno: avventizi o a tempo determinato.....	pag. 6
Art. 9 - Trapasso di azienda.....	pag. 6

PARTE TERZA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 10 - Inquadramento e mansionario degli operai	pag. 8
Art. 11 - Capo (incarico fiduciario).....	pag. 12
Art. 12 - Passaggio di categoria.....	pag. 12

PARTE QUARTA
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO

Art. 13 - Orario di lavoro.....	pag. 14
Art. 14 - Riposo settimanale.....	pag. 15
Art. 15 - Ferie.....	pag. 15
Art. 16 - Permessi per corsi di addestramento professionale recupero scolastico.....	pag. 15
Art. 17 - Permessi straordinari.....	pag. 15
Art. 18 - Permessi straordinari non retribuiti.....	pag. 16
Art. 19 - Feste nazionali e infrasettimanali.....	pag. 16
Art. 20 - Festività soppresse.....	pag. 17
Art. 21 - Lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo, straordinario notturno.....	pag. 17
Art. 22 - Interruzioni di lavoro e recupero.....	pag. 18

PARTE QUINTA
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 23- Salari.....	pag. 19
Art. 24 - Indennità "Aprile".....	pag. 20
Art. 25 - 13 ^a Mensilità.....	pag. 20
Art. 26 - 14 ^a Mensilità.....	pag. 20
Art. 27 - Scatti di anzianità.....	pag. 21
Art. 28 - Indennità speciali annue.....	pag. 21
Art. 29 - Diarie.....	pag. 22
Art. 30 - Regolamentazioni particolari.....	pag. 22
Art. 31 - Trattamento di fine rapporto.....	pag. 23

PARTE SESTA
PREVIDENZA - ASSISTENZA - TUTELA DELLA SALUTE

Art. 32 - Assicurazioni sociali, malattie ed infortuni.....	pag. 24
Art. 33 - Cassa mutua integrazione, malattia, maternità ed ifnortuni.....	pag. 25
Art. 34 - Tutela della salute dei lavoratori.....	pag. 25

PARTE SETTIMA
SOSPENSIONE - CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Art. 35 - Chiamata e richiamo alle armi.....	pag. 27
Art. 36 - Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro.....	pag. 27
Art. 37 - Dimissioni per giusta causa.....	pag. 28

Art. 38 - Rapporti tra datori di lavoro e lavoratori.....	pag. 28
Art. 39 - Norme regolamentari e controversie.....	pag. 28
Art. 40 - Commissione Sindacale di Conciliazione	pag. 29

PARTE OTTAVA
DIRITTI SINDACALI

Art. 41 - Delegato di azienda.....	pag. 31
Art. 42 - Riscossione di contributi sindacali.....	pag. 31

PARTE NONA
NORME FINALI

Art. 43 - Contratto integrativo e prospetto paga.....	pag. 32
Art. 44 - Condizioni di miglior favore.....	pag. 32
Art. 45 - Esclusività di stampa.....	pag. 32
Art. 46 - Decorrenza e durata del contratto.....	pag. 32

Allegati : Tab. n.1 - Aumenti salariali operai e florovivaisti orari	pag. 33
Tab. n.2 - Aumenti salariali operai e florovivaisti mensili	pag. 33
Tab n.3 - Tabella salariale contrattuale a regime (oraria).....	pag. 34
Tab n.4 - Tabella salariale contrattuale a regime (mensile)	pag. 34
Tab. n.5 - Aumenti salariali mensili dei dipendenti dei consorzi di bonifica, miglioramento fondiario ed irrigazione.....	pag. 35
Tab. n.6 - Prospetto dei salari da corrispondere ai dipendenti dei consorzi di bonifica, miglioramento fondiario ed irrigazione a regime.....	pag. 35